

**TRIBUNALE DI TERMINI IMERSE**  
**GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART 414. C.P.C.**  
**CON ISTANZA CAUTELARE**  
**EX ARTT. 700 E 669 QUATER C.P.C.**

Per il **Sig. SCORSONE GAETANO** (C.F.: SCRGTN70L02A546J), nato a Bagheria (Pa) il 02.07.1970, ed ivi residente in Via M. Francese n. 30 (Cap. 90011), rappresentato e difeso dall' Avv. Salvo Cangialosi (C.F. CNGSLV87P30G273E) del Foro di Palermo, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Palermo, Via Pietro D'Asaro n. 13 (Cap. 90138), giusta [procura alle liti](#) allegata al presente ricorso, da intendersi apposta in calce allo stesso.

(Si dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni ex artt. 133 c.p.c. e ss. – Pec. [salvocangialosi@pecavvpa.it](mailto:salvocangialosi@pecavvpa.it) – fax 091.5640836).

- Ricorrente -

**CONTRO**

- Il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato per la carica in Roma, Viale Trastevere n. 76/A (Cap. 00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliato *ex lege* presso gli Uffici dell'Avvocatura siti in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81 (Cap. 90146).

- L'**Ambito Territoriale Provinciale di Palermo** (C.F. 80012100824), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Palermo, Via San Lorenzo n. 312/g (Cap. 90146).

- L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** (C.F. 80018500829), in persona del legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Palermo, Via Fattori n. 60 (Cap. 90146).

- L'**Istituto Comprensivo Termini I. "Tisia D'Imera"** (C.F. 96024790824) in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Termini Imerese (Pa), Via del Mazziere (Cap. 90018).

- L'**Istituto Comprensivo Statale Prizzi**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Prizzi (Pa), Via Fossa della Neve (Cap. 90038).

- Resistenti -

**E NEI CONFRONTI**

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale scolastico ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio 2021/2024, per il

Via Pietro D'Asaro 13 - 90138 Palermo  
tel. 091 64 96 946 - 320 8258327  
[salvocangialosi87@gmail.com](mailto:salvocangialosi87@gmail.com) - [salvocangialosi@pecavvpa.it](mailto:salvocangialosi@pecavvpa.it)

profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

### OGGETTO

accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e della formazione professionale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ATA per il triennio 2021/2024. Accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti adottati dalla P.A. resistente. Risarcimento del pregiudizio patito dal ricorrente. Riconoscimento del punteggio giuridico.

### AVVERSO

- Il **Decreto in autotutela, per rettifica punteggio, risoluzione anticipata del contratto di lavoro** a.t.d. stipulato con il collaboratore scolastico – Sig. Scorsone Gaetano, emesso dall'I.C. “Tisia D’Imera” di Termini Imerese, in persona del Dirigente Scolastico, in data 28.09.2021, con cui veniva rettificato il punteggio attribuito a quest’ultimo nelle graduatorie di III fascia del personale ATA (profilo assistente amministrativo e collaboratore scolastico) valide per il triennio 2021/2024. ([Doc. 1](#) – **Decreto prot. n. 1845 del 28.09.2021**)

- Il **provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro** prot. n. 1844 del 28.09.2021, emesso dall'I.C. “Tisia D’Imera” di Termini Imerese, in persona del Dirigente Scolastico, con cui veniva comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con il Sig. Scorsone Gaetano a far data dal 28.09.2021, con riconoscimento del servizio svolto dal 16.09.2021 al 28.09.2021 ai soli fine economici e non già anche giuridici. ([Doc. 2](#)- **Risoluzione anticipata del contratto prot. n. 1844 del 28.09.2021**)

- Nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

### PREMESSO CHE

- In data 22.04.2021 il Sig. Scorsone Gaetano presentava domanda di aggiornamento (**prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5340751.22-04-2021**), per il triennio 2021/2024, nelle graduatorie di circolo e d’istituto di III fascia per il personale ATA, per i profili di assistente amministrativo (AA) e collaboratore scolastico (CS). ([Doc.](#)

[3](#) – **Domanda di conferma/aggiornamento graduatorie personale ATA**)

- Detta domanda era rivolta all’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Palermo, scuola capofila PAIC88200A – I.C. PRIZZI.

- L'istante, nell'anzidetta domanda - dopo aver inserito il titolo di accesso e le preferenze delle sedi - dichiarava, nella sezione relativa ai TITOLI DI SERVIZIO, di aver svolto la propria prestazione di lavoro, quale collaboratore scolastico, presso enti di formazione professionale, accreditati dalla Regione Siciliana e volti a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e nello specifico:

- presso il CEFOP di Lercara Friddi (Pa), negli A.S. 2005/06 (dal 24.10.2005 al 31.08.2006), 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 (dal 01.09.2013 al 31.01.2014);
- presso FUTURA, sede di Lercara Friddi (Pa), negli A.S. 2015/16 (dal 06.10.2015 al 31.08.2016), 2016/17, 2017/2018, 2018/19, 2019/2020 (dal 01.09.2019 al 21.04.2020) – (cfr. doc. 3)

- A seguito di detta domanda, l'Amministrazione scolastica attribuiva all'odierno ricorrente un punteggio nelle graduatorie definitive pari a **16,40** per quanto attiene il profilo di AA (assistente amministrativo) e pari a **45,10** per il profilo di CS (collaboratore scolastico). ([Doc. 4](#) – **Graduatoria definitiva AA**; [Doc. 5](#) - **Graduatoria definitiva CS**)

- In forza dell'inserimento nella predetta graduatoria, in data 14.09.2021 il Sig. Scorsone Gaetano riceveva una convocazione per supplenza (prot. n. 1575) da parte dell'I.C. Termini Imerese – “Tisia D'Imera”, cui seguiva – previa dichiarazione di disponibilità – la stipula di contratto individuale di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal 16.09.2021 sino al termine delle attività didattiche, per n. 36 ore settimanali, profilo di collaboratore scolastico. ([Doc. 6](#) – **Convocazione per supplenza del 14.09.2021**; [Doc. 7](#) – **Contratto prot. n. 1621 del 16.09.2021**)

- In data 28.09.2021, il Dirigente Scolastico del predetto I.C., Dott.ssa Patrizia Graziano, con decreto prot. 1845, rettificava in autotutela il punteggio assegnato al Sig. Scorsone Gaetano nella graduatoria d'Istituto, da punti 16,40 a punti 6,60 per quanto attiene il profilo assistente amministrativo e da punti 45,10 a punti 6,30 per il profilo collaboratore scolastico.

Detta rettifica veniva motivata dalla circostanza che **“la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale [...] dispone, come già previsto dal D.M. 50/2021 la non legittimità per il personale ATA, della valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale”**.

Tale decreto, “*valido per il triennio 2021/2023*”, veniva “*trasmesso all’interessata/o e a tutte le Istituzioni Scolastiche dove l’aspirante risulta inserita nelle graduatorie*” (cfr. Doc. 1)

- Contestualmente e pedissequamente, con nota prot. n. 1844, veniva comunicata dalla P.A. al ricorrente la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a partire dal 28.09.2021, con riconoscimento del servizio svolto ai soli fini economici e non già anche giuridici. (cfr. Doc. 2)

- Orbene detti provvedimenti (nonché ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale) oggetto della presente impugnativa, devono essere ritenuti illegittimi, e pertanto vanno annullati e/o con qualsiasi altra statuizione invalidati, per i seguenti

### MOTIVI

#### **- PRELIMINARMENTE: SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.**

Preliminarmente, deve essere ritenuta sussistente, nella fattispecie *de qua*, la giurisdizione del Tribunale Ordinario, vertendo la stessa su diritti soggettivi, e non già su questioni relative alla correttezza dell'espletamento di una procedura concorsuale o della redazione di una graduatoria (interessi legittimi).

Infatti, i provvedimenti dirigenziali finalizzati all’assunzione di personale docente e ATA non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, bensì di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi (TAR Lazio- Roma, Sent. n. 1021/2012).

L’art. 63, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 devolve alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, “*tutte*” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “*incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro*”. La circostanza che nel giudizio vengano in questione anche “*atti amministrativi presupposti*” non incide sulla giurisdizione del G.O.: il Giudice procede, se li riconosce illegittimi, alla loro disapplicazione.

Sulla questione è intervenuta la Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, con l’Ordinanza n. 25840/2016, la quale ha ribadito il doppio binario della giurisdizione.

Peraltro ed onde fugare qualsivoglia dubbio corre obbligo rilevare che, con specifico riferimento alla fattispecie in argomento, il D.M. 50/2021 (il cui contenuto sarà oggetto di approfondimento nel prosieguo), all’art. 8 rubricato “*Ricorsi*”, co. 4, ha previsto che

*“dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*

Va quindi declinata, a priori, ogni ipotesi di giurisdizione del Giudice amministrativo, in favore del Giudice ordinario.

**- PRELIMINARMENTE: SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZ. LAV.**

Nelle controversie in materia di lavoro, la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, trova pacificamente applicazione il comma 5 dell'art. 413 c.p.c, secondo cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Nel caso di specie, la scuola ove ha prestato la sua ultima attività il ricorrente è, come documentato in premessa, l'I.C. Termini I. “Tisia D'Imera”, con sede in Termini Imerese, ragion per cui la competenza territoriale va individuata nel Tribunale di Termini Imerese.

**1) VIZIO PROCEDURALE: ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

In primo luogo corre obbligo rilevare che, nel caso di specie, il Decreto di Rettifica punteggio prot. n. 1845 del 28.09.2021 - emesso dall'I.C. Termini I. "Tisia D'Imera", in persona del Dirigente Scolastico, con cui veniva rettificato in autotutela il punteggio assegnato al Sig. Scorsone Gaetano nelle graduatorie d'Istituto del personale ATA per il triennio 2021/2024, da punti 16,40 a punti 6,60 per quanto attiene il profilo assistente amministrativo e da punti 45,10 a punti 6,30 per il profilo collaboratore scolastico, **non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 7, L. n. 241/1990.**

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"* per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (TAR Piemonte-Torino, Sent. n. 4138/10).

In altri termini, secondo la giurisprudenza, è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie d'istituto relative al personale ATA laddove questo non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7, L. n. 241/1990*. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 *octies*, della legge 241/1990, *"posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto"* (cfr. TAR Umbria-Perugia, Sent. n. 334/11). Orbene, nella fattispecie *de qua*, il decreto impugnato, con cui il Dirigente Scolastico ha provveduto, nei confronti dell'odierno ricorrente, a rettificare i punteggi attribuiti nelle graduatorie del triennio 2021/24 a tutt'oggi in essere, non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento *ex art. 7, L. 241/1990*. Da ciò consegue l'illegittimità, da un punto di vista procedurale, del predetto provvedimento.

## **2) MERITO: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DEL PUNTEGGIO - ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 50/2021- PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

- Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il servizio svolto presso enti di formazione professionale (accreditati presso la Regione siciliana), ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per l'anno scolastico 2021-2024, con pedissequo annullamento



del provvedimento di rettifica del punteggio nella graduatoria medesima (cfr. doc. 1) e di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato con l'I.C. "Tisia D'Imera" (cfr. doc. 2).

- Nello specifico il Sig. Scorsone Gaetano, avendo presentato domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, lamenta la mancata valutazione del servizio prestato in qualità di **collaboratore scolastico**, non statale, dal 2005 al 2014 presso il CEFOP di Lercara Friddi (Pa) e dal 2015 al 2020 presso FUTURA sede di Lercara Friddi (Pa), entrambi enti accreditati dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, che ad oggi gli avrebbe consentito di lavorare alle dipendenze dell'amministrazione resistente. ([Doc. 8](#) **Decreto di accreditamento Cefop**; [Doc. 9](#) - **Decreto di accreditamento Futura**)

- Pertanto, onde comprendere la legittimità della pretesa del ricorrente, occorre delineare brevemente l'ambito normativo in cui la vicenda si sviluppa.

Il D.M. n. 430/2000, rubricato "*Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio n. 199, n. 124*", ha previsto l'istituzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale scolastico ATA.

L'art. 5 co. 6 del predetto D.M. ha stabilito che tali graduatorie, avuto riguardo alla terza fascia, avessero validità triennale; l'art. 8, co. 1, rinvia a successivi decreti ministeriali la definizione dei termini e delle modalità di inclusione e formazione nelle stesse graduatorie.

Il **D.M. 50 del 03.03.2021**, in ossequio al D.M. n. 430/2000, ha previsto la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relativo ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, e collaboratore scolastico, valido per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24. ([Doc. 10](#) - **D.M. 50/2021**)

Nello specifico e per ciò che rileva, il citato D.M., oltre ai requisiti di accesso alle graduatorie, ai casi di esclusione ed alle modalità e termini di presentazione delle domande, prevede che:

- **art. 1 comma 4:** "*Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato*

A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”;

- **art. 6: comma 1** *“Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall’aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L’aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l’utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”*

**Comma 2.** *“È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l’aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.”*

**Comma 10.** *“Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.”*

**Comma 11.** *“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.”*

**Comma 12.** *“All’esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato.”*

**Comma 13.** *“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l’esclusione di cui all’articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all’aspirante e alle scuole da quest’ultimo individuate in fase di presentazione dell’istanza. Restano in capo al dirigente*



*scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.*"

**Comma 14.** *"Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi."*

**Comma 15.** *"Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura."*

- **Art. 8: comma 1.** *"Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento."*

**Comma 2.** *"Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali."*

**Comma 3.** *"Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva."*

**Comma 4.** *"Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro."*

La tabella di valutazione dei titoli allegata al predetto D.M. 50/2021 (allegato A), alla voce AVVERTENZE, lettera F, prevede che **"qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà."** (cfr. doc. 10, pag. 18)

Ed ancora, gli allegati A/1 (per il profilo assistente amministrativo) e A/5 (per il profilo collaboratore scolastico), tabella B, del predetto D.M., prevedono, quali TITOLI DI SERVIZIO valutabili ai fini del punteggio in graduatoria relativi ai profili di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO e COLLABORATORE SCOLASTICO, quello svolto presso **scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.**

- Dunque, tornando al caso di specie, il servizio prestato dall'odierno ricorrente presso i suindicati enti di formazione professionale - essendo gli stessi accreditati dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale - è inquadrabile, secondo quanto previsto dal D.M. 50/2021, al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali. Tale soluzione è coerente con l'impianto normativo atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Infatti, la legge n. 144/1999 (art. 68) dispone che *“l'obbligo di istruzione e formazione può essere assolto nel sistema di istruzione scolastica nel sistema della formazione professionale di competenza regionale”*; comma 2. *“l'obbligo di cui al I° comma si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro”*.

Quindi il sistema di educazione e formazione professionale stabilisce canoni paritari di funzioni, di servizio e di risultato.

La legge n. 62/2000, rubricata *“norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”* (art. 1 comma 2) stabilisce che: *“si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti (come l'ordinamento regionale), in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati dei requisiti di qualità ed efficacia.”*.

La **Legge n. 53/2003** (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato

*“nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema **dell’istruzione e della formazione professionale**”* (art. 2, co. 1, lettera d).

I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che:

- a) entrambi concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione;
- b) è possibile transitare dall’uno all’altro;
- c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (articolo 64, comma 4, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008; D.P.R. n. 87/2010), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l’acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Il sistema di istruzione e formazione professionale (acronimo: IeF.P.) si articola in percorsi di durata triennale e quadriennale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali. Le qualifiche ed i diplomi professionali, di competenza regionale, sono riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi in un apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni.

Da ultimo, con l’emanazione della legge regionale Siciliana n. 23/2019, è stata sancita la centralità dei corsi di formazione professionale al fine di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale.

- A conferma di quanto sopra, il servizio svolto presso enti di formazione professionale è stato valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali dal D.M. 374/2017, relativo all’inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente.

Infatti, con D.M. n. 374/2017 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d’istituto del personale docente ed educativo per l’aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi

accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. ([Doc. 11](#) – **D.M. 374/2017**)

Analogamente, con l'O.M. 60/2020, relativa alla costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto per il personale docente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha riaperto le graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia considerando valido, tra gli altri, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle regioni per garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo. ([Doc. 12](#) - **O.M. 60/2020**)

In senso inspiegabilmente contrario, nel caso di specie l'I. C. pone a fondamento dell'impugnato provvedimento la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale, la quale dispone la non legittimità per il personale ATA della valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale (cfr. doc. 1 – pag. 2).

Tale **nota, prot. 22372 del 23.08.2021**, recita testualmente *“a nulla vale sollevare la disparità di trattamento con il personale docente ed educativo, per il quale sia il D.M. 374/2017 che la successiva O.M. 60/2020 prevedono la valutabilità del servizio in questione; al contrario, se ne deduce che solo l'espressa previsione normativa consenta la relativa attribuzione del punteggio. [...] Nulla invece, come precedentemente indicato viene previsto per il personale ATA nel DM. 50/2021.*

*Pertanto, alla luce del complesso delle disposizioni richiamate, non risulta legittima per il personale ATA la valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione professionale.*

*Per tale motivo, si invitano i Dirigenti Scolastici che abbiano diversamente provveduto a decurtare dal punteggio complessivo quello attribuito per i servizi in oggetto.*

***La valutazione del servizio svolto alle dipendenze di Enti di Formazione Professionale ai fini del punteggio e dell'inclusione nelle graduatorie di istituto III fascia relative al personale ATA può avvenire esclusivamente per i ricorrenti per i quali risulta un provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione che disponga in tal senso.”*** ([Doc. 13](#) – **Nota USR Sicilia del 23.08.2021**)

Invero, con tale nota a chiarimento l'Ufficio Scolastico Territoriale erra, in primo luogo, laddove ritiene che il D.M. 50/2021 non abbia previsto la possibilità, per gli aspiranti alle supplenze del personale ATA, di vedersi riconosciuto in graduatoria il punteggio relativo al servizio svolto presso enti di formazione professionale. Questo infatti, come sopra

chiarito stante l'inequivoco dettato normativo, deve essere classificato come servizio svolto presso **SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA o artistica NON STATALI pareggiate, legalmente riconosciute e CONVENZIONATE**, espressamente previsto dalle tabelle allegate al D.M. in argomento, con attribuzione di 0,25 punti per ogni mese o frazione di mese.

In secondo luogo, l'USR non fornisce alcuna motivazione che giustificherebbe una siffatta disparità di trattamento.

Dunque, permane l'ingiustificata disparità di trattamento tra personale docente e personale ATA in ordine al riconoscimento del servizio svolto presso gli enti di formazione professionale – in alcun modo spiegato e/o giustificato dalla P.A. resistente - il cui unico ed inevitabile rimedio consiste nella proposizione della presente azione giudiziale.

Infatti, non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio nelle relative graduatorie, il servizio svolto presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario, tale diritto venga negato, considerato che anche questi ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.

Risulta evidente, nel caso di specie, il prodursi di una condotta illegittima e discriminatoria perpetrata dal Ministero dell'Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il Ministero resistente, inopinatamente, valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di formazione professionale da detti soggetti. Certamente, quanto sopra si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, nonché lede i principi di razionalità, ragionevolezza e non discriminazione che devono ispirare la condotta della P.A.

- Per quanto sopra spiegato, il Sig. Scorsone Gaetano ha diritto al riconoscimento del servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico, non statale, dal 2005 al 2014 presso il CEFOP di Lercara Friddi (Pa) e dal 2015 al 2020 presso FUTURA sede di Lercara Friddi (Pa), ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Infatti, nessun dubbio interpretativo può sussistere sulla natura giuridica degli enti di Formazione Professionale, che sono scuole non statali autorizzate, convenzionate con la Regione Sicilia (cfr. doc. 8 e 9).

In tal senso, si è già pronunciata la giurisprudenza di merito, prima tra tutte il **Tribunale di Torre Annunziata** che, con Ordinanza del 12.02.2020 (proc. portante RG n. 3892/2019), ha statuito che “il servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale [...] risulta appunto inquadrabile ai sensi del DM 640/2017, allegato A1, punto 7.2, lettera CF), nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, per cui è previsto il dimezzamento del punteggio. Difatti il Centro di Formazione Professionale, risulta ente accreditato dalla Regione Campania [...]. per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. E' superfluo sottolineare che il presente giudice non è vincolato ad atti amministrativi, contrastanti con la normativa vigente, che possono essere disapplicati. [...] Dovrà conseguentemente essere riconosciuto all'istante .... il punteggio, ordinandosi al Ministero ed agli altri enti convenuti di correggere la graduatoria e adottare tutti i provvedimenti conseguenti. In particolare, dovrà essere riconosciuto, dal punto di vista giuridico, l'intero periodo di cui al contratto a tempo determinato prot. N°...”.

### **3) RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE PATITO PER EFFETTO DEL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE - DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO GIURIDICO.**

Nel caso *de quo*, l'erronea valutazione dell'Amministrazione scolastica ha determinato la risoluzione del contratto di lavoro tra il Sig. Scorsone Gaetano e l'I.C. Termini Imerese – “Tisia D'Imera”, quale collaboratore scolastico, avente decorrenza dal 16.09.2021 sino al 30.06.2022, per n. 36 ore settimanali, che gli avrebbe garantito, per l'intero periodo, inclusa 13° mensilità, una retribuzione lorda pari ad € 16.826,03 (sedicimilaottocentoventisei/03), nonché l'attribuzione di ulteriori n. 2,50 punti (0,25 punti per ogni mese o frazione di mese di servizio) nella relativa graduatoria.

- Orbene, il candidato il cui contratto di lavoro sia stato risolto dall'Amministrazione ha diritto, in primo luogo, all'adempimento retributivo previsto da contratto, ovvero al risarcimento del danno, qualora l'errore sia imputabile all'Amministrazione scolastica. Conseguentemente, l'odierno ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto dall'Amministrazione resistente, a titolo di responsabilità da inadempimento contrattuale,



l'anzidetto importo lordo (€ 16.826,03), detratto quanto da egli percepito quale retribuzione per il periodo effettivamente lavorato (€ 1.867,60), per un totale complessivo (lordo) pari ad € **14.958,43** (quattordicimilanovecentocinquantotto/43).

Tale importo non dovrà subire alcuna ulteriore decurtazione stante che, per effetto del punteggio deteriore riconosciuto nelle graduatorie relative al personale ATA, il ricorrente non ha ricevuto ad oggi (ne riceverà, almeno sino a quando non interverrà una pronuncia giudiziale che condanni l'Amministrazione resistente a rettificare il punteggio ad egli riconosciuto) alcun incarico; egli invero, come si evince dalla documentazione che si versa in atti, è percettore di Naspi, la quale, come noto, non va considerata come *aliunde perceptum*, in quanto qualora il ricorrente venga reintegrato la stessa dovrà essere ripetuta in favore dell'ente previdenziale. ([Doc. 14](#) - Accoglimento Istanza Naspi)

Ad ogni modo, l'anzidetto importo sarà comunque dovuto in favore del Sig. Scorsone Gaetano a titolo risarcitorio.

Sul punto, si segnala la recente pronuncia della **Corte di Cassazione, Sent. n. 16665/2020**, la quale opera un distinguo tra responsabilità contrattuale della P.A. qualora il rapporto di lavoro tra le parti fosse già costituito (con pedissequo diritto del lavoratore alle retribuzioni non percepite *medio tempore*, detratto l'*aliunde perceptum*) e responsabilità extracontrattuale della P.A. in caso di ritardo nell'assunzione (con pedissequo risarcimento del danno quantificato, comunque, in misura pari alle retribuzioni non percepite *medio tempore*, detratto l'*aliunde perceptum*). ([Doc. 15](#) - Corte di Cassaz., Sent. n. 16665/2020)

- In secondo luogo, come chiarito dalla giurisprudenza di merito sopra citata (Tribunale di Torre Annunziata: "**In particolare, dovrà essere riconosciuto, dal punto di vista giuridico, l'intero periodo di cui al contratto a tempo determinato prot. N°...**") l'odierno ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio giuridico che sarebbe maturato laddove il rapporto di lavoro fosse continuato (2,5 punti nella graduatoria relativa al profilo di collaboratore scolastico).

Infatti - quanto al pregiudizio che l'odierno ricorrente subirebbe dal mancato riconoscimento giuridico del servizio svolto - si ricorda che, secondo la normativa di settore, per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio pari a 24 mesi.

Si tratta, nello specifico, di un'anzianità prestata in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali

dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso.

Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti, alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, con pedissequa possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

Concludendo sul punto, nella fattispecie *de qua* devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi di carattere soggettivo ed oggettivo per riconoscersi una condotta illecita della P.A. foriera di un danno ingiusto meritevole di ristoro.

#### **4) SULL'ISTANZA CAUTELARE - *PERICULUM IN MORA***

Spiegata la manifesta fondatezza del diritto del ricorrente (*fumus boni iuris*), quest'ultimo, attualmente senza occupazione, ricorre con procedura di urgenza al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio pari a **16,40** per quanto attiene il profilo di AA (assistente amministrativo) e pari a **45,10** per il profilo di CS (collaboratore scolastico) nelle graduatorie provinciali ATA di III fascia per gli anni scolastici 2021/2024.

Difatti, l'illegittima rettifica del punteggio da punti 16,40 a punti 6,60 per quanto attiene il profilo assistente amministrativo e da punti 45,10 a punti 6,30 per il profilo collaboratore scolastico, ha determinato una retrocessione dell'istante nelle 30 graduatorie ATA degli Istituti Scolastici ove risulta presente in terza fascia, precludendogli la possibilità di continuare a svolgere l'incarico che gli era stato assegnato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente, nonché di riceverne di nuovi.

Ed ancora, il mancato riconoscimento al ricorrente del punteggio relativo ai servizi svolti presso il CEFOP di Lercara Friddi (Pa) e dal 2015 al 2020 presso FUTURA sede di Lercara Friddi (Pa), ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ATA di III fascia, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, non consentirà ad egli l'inserimento nella scuola in occasione delle convocazioni previste per l'anno scolastico in corso.

Infatti l'istante, successivamente alla rettifica del punteggio, non ha ricevuto alcuna convocazione.

Pertanto, ciò determinerebbe una perdita di professionalità e di *chance*, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza nell'anno in corso, nonché, qualora non intervenga il richiesto provvedimento cautelare,



nell'impossibilità di ricoprire i posti di supplenza resi disponibili dopo lo scorrimento delle graduatorie di istituto ed attribuiti con le nuove convocazioni che partiranno dal 01/09/2022!

Dunque, l'utilizzo di una graduatoria illegittima determinerebbe, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per il ricorrente, al quale verrà negata ingiustamente ed illegittimamente la possibilità di poter lavorare, in favore di altri colleghi aventi esperienza e punteggio ad egli inferiore.

Pedissequamente, il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il ricorrente.

Come noto, l'adozione del provvedimento cautelare ha la pregnante finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi dell'evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi.

Per quanto esposto, appare evidente la sussistenza dei requisiti legittimanti la richiesta di emissione del provvedimento cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, tanto sotto il profilo del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l'On. Tribunale adito non adotti il provvedimento cautelare richiesto, stante il perdurare del giudizio ordinario.

- Per tutte le anzidette ragioni, con il presente ricorso si chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE**

**GIUDICE DEL LAVORO**

*Reiectis adversis*

- Previa emissione di decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, rilevata l'esistenza dei presupposti (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*), **IN VIA CAUTELARE**, ai sensi degli artt. 700 e 669 quater c.p.c.:

- **Accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana-Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ATA per il triennio 2021/2024.

- Per l'effetto, previo annullamento/revoca/disapplicazione degli atti/provvedimenti amministrativi presupposto, **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ognuna per i propri ambiti di competenza, di rettificare - in via provvisoria e con efficacia immediata - il

Via Pietro D'Asaro 13 - 90138 Palermo  
tel. 091 64 96 946 - 320 8258327  
salvocangialosi87@gmail.com - salvocangialosi@pecavvpa.it

punteggio attribuito al Sig. Scorsone Gaetano nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, con attribuzione di un punteggio pari a **16,40** per quanto attiene il profilo di AA (assistente amministrativo) e pari a **45,10** per il profilo di CS (collaboratore scolastico), ovvero altro punteggio maggiore o minore ritenuto di diritto tenuto conto della corretta applicazione degli atti amministrativi presupposti e con ogni conseguente diritto principale e/o accessorio.

- **Emettere** ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

## **NEL MERITO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero e degli Istituti Scolastici resistenti, ovvero con le modalità che l'On. Tribunale adito riterrà più congrue.

- **Accertare e dichiarare**, in via definitiva, il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato nei centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali ATA per il triennio 2021/2024.

- Conseguentemente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità / nullità / inefficacia del Decreto in autotutela, emesso dall'I.C. "Tisia D'Imera" di Termini Imerese, in persona del Dirigente Scolastico, in data 28.09.2021 (**Doc. 1**), nonché del provvedimento di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro prot. n. 1844 del 28.09.2021, emesso dall'I.C. "Tisia D'Imera" di Termini Imerese, in persona del Dirigente Scolastico (**Doc. 2**); ed infine di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per le ragioni spiegate in narrativa e che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

- **Accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'Amministrazione resistente, e per l'effetto **ordinare** a queste ultime, ognuna per i propri ambiti di competenza, di rettificare - in via definitiva - il punteggio attribuito al Sig. Scorsone Gaetano nelle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024, con

attribuzione di un punteggio pari a **16,40** per quanto attiene il profilo di AA (assistente amministrativo) e pari a **45,10** per il profilo di CS (collaboratore scolastico), ovvero altro punteggio maggiore o minore ritenuto di diritto tenuto conto della corretta applicazione degli atti amministrativi presupposti e con ogni conseguente diritto principale e/o accessorio.

- Per l'ulteriore effetto, **condannare** l'Amministrazione resistente a reintegrare il ricorrente alle proprie dipendenze, nel posto ricoperto prima della risoluzione del contratto (doc. 2), nonché a corrispondere in suo favore il complessivo importo di € **14.958,43** (quattordicimilanovecentocinquantotto/43), ovvero altra somma ritenuta di diritto, a titolo di responsabilità contrattuale ovvero (in subordine) extracontrattuale, riconoscendo altresì in suo favore il punteggio ai fini giuridici.

- In subordine, **condannare** l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di *chance*, oltre al nocumento relativo alla professionalità, eventualmente da determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c.

- Con vittoria di spese e compensi professionali inerenti il presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario; oltre, l'aumento del 30%, così come previsto dal D.M. 37/2018, in quanto l'atto depositato è stato redatto mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali utili per agevolare la consultazione.

Salvo ogni altro diritto.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

#### **Si versa in atti mediante deposito telematico in cancelleria:**

- 1) Decreto prot. n. 1845 del 28.09.2021;
- 2) Risoluzione anticipata del contratto prot. n. 1844 del 28.09.2021;
- 3) Domanda di conferma/aggiornamento graduatorie personale ATA;
- 4) Graduatoria definitiva AA;
- 5) Graduatoria definitiva CS;
- 6) Convocazione per supplenza del 14.09.2021;
- 7) Contratto prot. n. 1621 del 16.09.2021;
- 8) Decreto di accreditamento Cefop;
- 9) Decreto di accreditamento Futura;
- 10) D.M. 50/2021;
- 11) D.M. 50/2021;
- 12) O.M. 60/2020;
- 13) Nota USR Sicilia del 23.08.2021;

- 14) Accoglimento istanza Naspi;
- 15) Corte di Cassaz., Sent. n. 16665/2020;
- [16](#)) Estratto previdenziale del ricorrente;
- [17](#)) Elenco Enti accreditati;
- 18) Autocertificazione reddituale e documento di riconoscimento del ricorrente.

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza del comportamento processuale di controparte.

#### **Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002**

Il sottoscritto procuratore del ricorrente dichiara, ai sensi del D.P.R. 115/2002, che il presente giudizio è di **valore indeterminabile**. Pertanto, trattandosi di procedimento in materia di lavoro, il contributo unificato dovuto sarebbe pari ad € **259,00**.

Tuttavia, non è dovuto il pagamento di alcun contributo unificato considerato che il ricorrente è titolare di un reddito complessivo del nucleo familiare convivente inferiore ad € 35.240,04 (limite reddituale modificato, da ultimo, dal D.M. 23/07/2020 G.U. n. 24 del 30.01.2021), come si evince dalla dichiarazione resa contestualmente al rilascio della procura *ad litem*. ([Doc. 18](#))

*Palermo, 9 Dicembre 2021*

*Avv. Salvo Cangialosi*